

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO



Revisione 22 agosto 2017

APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DA SVOLGERSI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Capitolo 1 ***IL SERVIZIO IN APPALTO***

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in appalto del servizio di assistenza per i disabili nei seguenti settori:

In ambito scolastico servizi volti a favorire l'autonomia e l'integrazione dei minori in situazione di handicap, residenti nel comune, all'interno delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado per gli anni 2018/19 a decorrere dal 1° gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2019;

In ambito domiciliare servizi di:

- assistenza domiciliare a favore di soggetti con *disabilità grave* residenti nel comune e a sostegno dei nuclei familiari conviventi, per gli anni 2018/19 a decorrere dal 1° gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2019;
- assistenza in attività estive a favore di soggetti con disabilità nei periodi luglio – agosto 2018 e luglio – agosto 2019.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale 31 dicembre 2019 qualora non fosse ancora concluso l'espletamento della nuova gara, alle stesse condizioni del contratto in scadenza.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto interamente soggetto a ribasso, a base di gara ammonta a € **880.829,22**, (euro ottocentottamilaottocentoventinove,22), IVA al 5% esclusa, per **un totale di 36.644**

ore, compresi oneri di progettazione dei servizi e spese gestionali. Il DUVRI non è dovuto e non ci sono costi per rischi da interferenza trattandosi di prestazioni intellettuali.

L'appalto è compensato a misura, come specificato negli atti di progetto in relazione all'effettiva realizzazione delle prestazioni orarie. Il valore totale dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga ammonta ad € **1.541.451,14** e che comunque è facoltà dell'Amministrazione avvalersi o meno della ripetizione o della proroga tecnica, per cui non si genera alcuna obbligazione giuridicamente rilevante nei confronti del contraente. Ai fini dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 il contratto si attesta al di sopra della soglia comunitaria.

Tutti gli oneri ed obblighi dell'Impresa indicati in questo capitolato speciale s'intendono compresi nell'importo contrattuale.

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di mesi 24 (1° gennaio 2018 e termine 31 dicembre 2019). E' prevista l'eventuale ripetizione dell'affidamento per il periodo massimo di ulteriore 1 (uno) anno, con previsione di un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto sopra espresso.

In caso di necessità, e nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della stipula del contratto, potrà essere disposto l'avvio anticipato dell'appalto.

ART.4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue.

In ambito scolastico sono assicurate le prestazioni professionali necessarie a sostenere l'autonomia del minore che presenti difficoltà di inserimento scolastico, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) condiviso tra Scuola, Comune e Azienda Sanitaria Locale. L'appaltatore mette a disposizione delle Scuole operatori specializzati per l'assistenza dei minori, nel rispetto delle disponibilità orarie e professionali di cui al presente Capitolato.

Il Servizio prevede l'assistenza specializzata finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, e si integra con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche già in atto presso la scuola, operate da personale docente e non docente.

Figura professionale richiesta:

- *Assistente educativo/Educatore professionale* → con il compito di consentire all'alunno con disabilità fisica e conseguenti problemi di autonomia di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti; seguire uno specifico alunno senza alcuna competenza sul resto della classe. In presenza di alunni con disabilità sensoriale, deve essere assicurata la figura *dell'Addetto alla Comunicazione*; in presenza di alunni ipovedenti o sordomuti deve essere assicurata la figura di *Assistente specializzato* per queste disabilità. Si dovranno garantire il 50% delle ore di assistenza scolastica con la figura dell'educatore professionale e il rimanente 50% con la figura dell'assistente educativo.

In ambito domiciliare le prestazioni che formano oggetto dell'appalto sono le seguenti:

- a) Assistenza alla persona con grave disabilità e supporto dei familiari nella cura del disabile.
- b) Assistenza alla persona da svolgersi durante il periodo estivo a favore di soggetti affetti da grave disabilità che non hanno la possibilità di partecipare ad iniziative estive extra domiciliari.

Figura professionale richiesta:

- *OSA* → addetto all'assistenza di base della persona diversamente abile: a titolo esemplificativo addetto alle attività di:
 - o Igiene della persona
 - o Aiuto nella deambulazione
 - o Prestazioni per la socializzazione
 - o Accompagnamento per visite e passeggiate

- Attività di intrattenimento e organizzazione del tempo libero
- Interventi di sostegno ai restanti componenti del nucleo familiare

Tutti gli interventi domiciliari sono attuati sulla base di un programma individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale, unitamente all'utente e/o suo familiare ed al referente individuato dall'Appaltatore.

Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore comunica al Comune il nominativo ed il recapito telefonico del Referente del Servizio, il quale è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di lavoro al fine di assicurare il presidio delle attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi.

In caso di assenza del Referente dovuta a qualunque causa, l'Appaltatore ne garantisce la sostituzione.

Il Referente risponde della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di tenere i collegamenti con l'Unità Organizzativa di riferimento.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'Appaltatore. I costi relativi all'attività svolta dal Referente sono compresi nel costo dell'appalto di cui al precedente art.2.

ART.5 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

All'inizio dell'anno scolastico, il Comune, valutate le richieste provenienti dall'ASL relative ai P.E.I. redatti congiuntamente alle scuole, ripartisce il monte ore settimanale disponibile tra le scuole richiedenti.

La ripartizione iniziale del monte ore, così come la tipologia dell'operatore impiegato, possono essere rettifiche in caso di successivi inserimenti di studenti ed a seguito di verifiche sull'attività svolta.

I plessi che possono chiedere il servizio sono quelli appartenenti a:

- 1° Circolo Didattico - Rosignano Solvay
- 2° Circolo Didattico - Rosignano Marittimo
- Scuola secondaria di primo grado
- Asili nido e scuole dell'Infanzia Comunali
- Altre Scuole (nidi, infanzia, primarie e secondarie di 1° grado) site sul territorio della Bassa Val di Cecina in cui siano iscritti e frequentanti alunni residenti nel Comune di Rosignano Marittimo.

Per l'attività di assistenza scolastica ad alunni affetti da disabilità, che deve svolgersi in maniera continuativa e costante, sono previste n. **ore 14.980 annuali**.

Per i servizi offerti a domicilio il Comune, valutate le richieste provenienti dai Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario di Rosignano relative ai soggetti disabili in carico agli stessi, ripartisce il monte ore disponibile per l'assistenza. Il servizio può essere richiesto per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale.

Per le attività estive di soggetti con disabilità grave sono previste 150 ore di sostegno per l'integrazione e partecipazione ad iniziative promosse sul territorio dal Comune o da altri Enti o Associazioni con il sostegno dell'Amministrazione stessa (periodo luglio- agosto).

Per l'attività di assistenza alla persona affetta da disabilità grave, che deve svolgersi in maniera continuativa e costante, sono previste un totale di n. **ore 3.342 annuali**.

Gli spostamenti degli operatori, necessari per lo svolgimento del servizio, sono a carico dell'Appaltatore come i costi della mensa scolastica.

L'articolazione dei servizi varia di anno in anno, sulla base delle richieste presentate dai Servizi Sociali e dei P.E.I., fermo restando l'importo complessivo del contratto in sede di gara.

In ogni caso l'aggiudicatario si impegna a garantire l'attivazione immediata del servizio in caso di interventi al di fuori dell'orario di programmazione.

ART.6 - ORARIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi degli operatori si effettuano in relazione alle esigenze dell'utenza, nei limiti del monte ore assegnato e comunque in orario giornaliero.

Gli interventi degli operatori nelle scuole si effettuano durante l'orario scolastico (mattina e/o pomeriggio) ed in relazione alle esigenze dell'utenza, nei limiti del monte ore assegnato a ciascuna direzione/presidenza

scolastica.

Possono essere previste uscite per gite scolastiche, con svolgimento del servizio al di fuori del plesso scolastico e con modifica degli orari di servizio.

Per "ora" di assistenza, si intende la durata dell'ora di lezione stabilita dall'Istituto scolastico frequentata dall'alunno.

Nel caso in cui l'operatore non effettui la prestazione settimanale prevista per: assenza dell'assistito, scioperi o chiusure della scuola od altro motivo, il monte ore potrà essere utilizzato, previo accordo con le scuole e i Servizi Sociali del Comune, per le medesime finalità del servizio affidato.

L'Appaltatore deve tenere registri informatizzati delle presenze degli operatori impiegati, aggiornati in tempo reale e condivisi con il Comune. La gestione informatizzata del servizio, direttamente dal web, dovrà avvenire con accesso in modalità riservata ai soggetti autorizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

L'Appaltatore deve comunque rimettere report mensile delle ore svolte e relazione semestrale sullo svolgimento del servizio.

Il Comune si riserva di provvedere ad accertamenti d'ufficio sulle modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto mediante verifica diretta nelle scuole e a domicilio degli utenti.

Art. 7 - VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERI PREMIALI

Le offerte possono presentare soluzioni migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. del, riguardo ai seguenti aspetti:

1. QUALITA' DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO

Le offerte saranno valutate in relazione agli aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara con riferimento ai seguenti sub-elementi:

- "Organico dedicato al servizio in relazione al monte ore previsto, relative qualifiche professionali e titoli posseduti oltre a quelli previsti come requisiti di partecipazione, da documentare allegando i curricula";
- programma di aggiornamento/qualificazione del personale oltre a quanto obbligatorio per legge (sicurezza sul lavoro);
- modalità organizzative che si intendono attuare in caso di sostituzione del personale dedicato allo specifico utente;
- possesso di eventuali certificazioni di qualità dell'impresa rilasciate da organismi indipendenti accreditati;

2. STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA QUALITA'

Le offerte saranno valutate in relazione agli aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara con riferimento ai seguenti sub-elementi:

- individuazione di modalità di rilevazione della qualità del servizio che si intende erogare
- modalità operative di supervisione del personale e di controllo dei servizi erogati
- modalità di raccordo con l'UO Servizi Sociali e con le Scuole

3. SERVIZI AGGIUNTIVI

Saranno valutati progetti aggiuntivi rivolti alla socializzazione, all'apprendimento e allo sviluppo psicomotorio, attraverso esperienze e stimolazioni. Inoltre saranno valutati mezzi, strumenti e attrezzature proposti per la realizzazione delle attività.

Art.8 - CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara di appalto è corredata da una cauzione pari al 2%

dell'importo a base d'asta, da presentare secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia può essere ridotto per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi elencate, secondo le percentuali previste.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 93 del D.L.vo n°50/2016 dovrà contenere tutto quanto previsto al comma 4 del medesimo art. 93.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In ottemperanza alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 1377/2016 attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L.266/05 per l'anno 2017, l'offerta da presentare dovrà essere corredata dall'originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) della ricevuta di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo stabilito dalla deliberazione dell'Autorità in relazione all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 9 - FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA

Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara.

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio/fornitura da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione o comunque fino al dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 9, del medesimo articolo, il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del citato decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull'istanza cautelare o sul merito, se successive. Si applica l'art.

32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 10. - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il seguente codice identificativo gara (CIG) _____ assegnato al presente contratto.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell'inserimento della clausola contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 11 - SUBAPPALTI

Secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio/la fornitura di cui all'art. 2 del presente capitolato è subappaltabile ed affidabile a cottimo nel limite massimo del 30%.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010;
- 3) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Capitolo 2

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Art. 12 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE

È obbligo per l'impresa aggiudicataria informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare.

Art. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire dalla stipula del contratto, fatta salva l'esecuzione d'urgenza. Sarà applicata una penale per il ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dell'Esecuzione di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi del Comune.

Art. 14 - REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa dovrà individuare, al momento della stipula del contratto, un referente per l'esecuzione del contratto il cui compito sarà quello di garantire il funzionamento e la qualità dei servizi forniti.

Il Referente dell'impresa, in particolare, dovrà:

- provvedere alla gestione delle attività comprese nel servizio in appalto;
- organizzare il proprio personale;
- garantire un corretto comportamento del personale all'interno delle scuole;
- assicurare la copertura dei servizi previsti, inclusa la tempestiva sostituzione del personale assente;

- segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali problematiche che possono influire sull'andamento del servizio.

Art. 15 - PAGAMENTI -RITENUTE- SALDO

La contabilità del servizio sarà effettuata mensilmente sulla base dei servizi prestati in base all'attività svolta. Alla fattura mensile deve essere aggiunta la scheda mensile di riepilogo, necessaria per la verifica degli stati di avanzamento. Il pagamento avverrà nei termini di legge in relazione alle necessarie verifiche di competenza ed ai conseguenti passaggi organizzativi dovuti, decurtato del ribasso percentuale di aggiudicazione, al netto della ritenuta 0,5% a garanzia di eventuali inadempimenti, previa presentazione di regolari fatture, dopo che la direzione dell'esecuzione del contratto avrà effettuato i controlli di cui al presente capitolato.

Il pagamento avverrà nei termini di legge in relazione alle necessarie verifiche di competenza ed ai conseguenti passaggi organizzativi dovuti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione di qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

I pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITA' - PAGAMENTO A SALDO

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate in precedenza.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei

lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per il servizio eseguito.
Con la conferma del Certificato di verifica di conformità sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente.
Fermo restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 17 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA' - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono a completo carico dell'Impresa tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che fossero arrecati per qualsiasi causa ai materiali, ai macchinari e all'attrezzatura dell'Impresa. Per i danni ai materiali dovuti a causa di forza maggiore, si rimanda a quanto appresso disciplinato.

È a totale carico dell'Impresa, anche in assenza di adeguata copertura assicurativa, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

I danni ai materiali causati da forza maggiore - quelli cioè provocati, nel corso dell'appalto, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione dei precedenti paragrafi, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere;
- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature e di mezzi d'opera;
- per i danni di forza maggiore subiti da prodotti non ancora misurati o non inseriti regolarmente in contabilità.

Art.18 - DANNI A TERZI

L'appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità e rilevato indenne per qualunque azione che dovesse

essere promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza dell'appalto. A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare, con una compagnia di primaria importanza, idonea polizza di garanzia di R.C.T. e R.C.O. con i seguenti massimali:

R.C.T. per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 per danni a persone, Euro 1.500.000,00 per danni a cose e animali e Euro 1.500.000,00 polizza RCO per sinistro per persona. Tali polizze dovranno essere presentate al Comune al momento della stipula del contratto.

Capitolo 4

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 19 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino all'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 20 - PERSONALE IMPIEGATO DALL'IMPRESA .

L'impresa organizzerà il personale a sua cura e spese formando il personale necessario.

Il personale addetto al servizio in appalto dovrà tenere esposto un tesserino identificativo completo di fotografia, della ragione sociale dell'impresa e dell'indicazione del proprio nome e cognome. I nominativi degli operatori saranno comunicati preventivamente dall'impresa all'U.O. Servizi Sociali del comune . Il personale dell'impresa dovrà essere adeguatamente formato e dovrà avere effettuato la formazione obbligatoria minima prevista per la mansione contrattuale.

L'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti o dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nello svolgimento del servizio.

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e della sicurezza..

Art. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono le prestazioni.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

L'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

Art. 22 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Nulla è dovuto all'impresa per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 n. 146 e successive modifiche.

L'impresa dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art.23 - CONTROLLI

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione del servizio, l'impresa si obbliga a fornire all'Amministrazione comunale il nominativo del REFERENTE che la rappresenti ed a cui fare riferimento per tutte le questioni che si dovessero verificare nello svolgimento del servizio oggetto di appalto.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche all'interno dei plessi educativi e delle scuole, con diritto inoltre di visionare i documenti contabili riguardante la corretta applicazione delle norme stabilite. Le verifiche periodiche anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dell'appalto saranno effettuate dal direttore dell'esecuzione e dal personale coinvolto nella gestione del servizio.